

COMUNE DI CERMENATE

Provincia di Como



Regolamento per la gestione e l'utilizzo dell'impianto comunale di videosorveglianza

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 27 Febbraio 2020

I N D I C E

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 01 – Principi generali

Articolo 02 – Definizioni

Articolo 03 – Ambito di applicazione

Articolo 04 – Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Articolo 05 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

Articolo 06 – Abbandono e conferimento dei rifiuti

Articolo 07 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

Articolo 08 – Utilizzo di particolari videocamere mobili indossate da operatori di Polizia locale – "Body CAM"

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 09 – Notificazione

Articolo 10 – Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 12 – Uso delle telecamere – Obblighi degli operatori

Articolo 13 – Modalità da adottare per i dati video – ripresi

Articolo 14 – Modalità di informazione e consultazione dei dati

Articolo 15 – Conservazione e custodia delle registrazioni

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 16 – Diritti dell'interessato

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati e limiti nella utilizzabilità dei dati personali

Articolo 17 – Sicurezza dei dati e accesso ai sistemi

Articolo 18 – Cessazione del trattamento dei dati

Articolo 19 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 20 – Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 21 – Tutela

Articolo 22 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Provvedimenti attuativi

Articolo 24 – Norma di rinvio

Articolo 25 – Modifiche regolamentari

Articolo 26 – Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 01 – Principi generali

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento di dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comune di Cermenate, si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale. Garantisce altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. La raccolta e l'uso delle immagini avviene con l'assoluta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal Regolamento europeo RGPD 2016/679/UE (di seguito RGPD) e del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., nonché nel pieno rispetto delle indicazioni dell'Autorità Garante della tutela dei dati personali contenute nel "Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 ed in particolare secondo i presupposti di:
 - **Liceità:** il trattamento di dati personali attraverso l'impianto di videosorveglianza è aderente alle funzioni strettamente istituzionali dell'Ente di cui è investito il titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera e) del RGPD. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati;
 - **Necessità:** perché il sistema di videosorveglianza impiegato dall'Ente verrà configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da evitarne l'uso superfluo od eccessivo e ridondante di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del RGPD. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati;
 - **Proporzionalità:** la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rivelazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate

insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parti di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità di trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere;

- **Finalità:** ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, lettera b) del RGPD, i dati particolari vengono raccolti per finalità determinate. E' consentito, pertanto, la videosorveglianza come misura volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il Decreto del Ministero degli Interni del 5 agosto 2008 definisce come "il bene pubblico" da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, la convivenza civile e la coesione sociale.

Articolo 02 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **"banca dati":** il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere; riguarda prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- **"trattamento di dati personali":** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, l'immissione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- **"dato personale":** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, rilevati con trattamento di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- **“dati identificativi”**: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato;
- **“dato anonimo”**: il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **“dato particolare”**: i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica , le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
- **“titolare del trattamento”**: il Comune di Cermenate, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- **“responsabile del trattamento”**: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- **“interessato”**: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
- **“incaricati o autorizzati”**: le persone fisiche autorizzate dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
- **“blocco”**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di mutamento;
- **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“videosorveglianza fissa”**: la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati che provengono da apparati di ripresa (TVCC) installati su supporti fissi (pali, sbracci, etc.);
- **“videosorveglianza mobile”**: la sequenza di componenti e di apparati – di natura hardware e software – che costituiscono un sistema di videosorveglianza urbana basato sulla ripresa di immagini, suoni e dati, che provengono da apparati di ripresa (TVCC) installati

su mezzi mobili (moto, autovetture, mezzi mobili attrezzati ed autorizzati allo scopo, etc.);

- **“Codice Privacy”**: il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- **“Garante privacy”**: Il Garante per la protezione di dati personali;
- **“Regolamento Europeo”** regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla RGPD. E' un regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Articolo 03 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali originati dall'esercizio dell'impianto comunale di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Cermenate e collegato al locale server nonché alla sala operativa del Comando di Polizia Locale.
2. Il presente Regolamento determina inoltre, le condizioni necessarie affinché l'impianto di videosorveglianza gestito e impiegato dal Comune di Cermenate, possa essere tenuto in esercizio.
3. In particolare il presente Regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi e di lettura targhe di proprietà del Comune di Cermenate o da esso gestiti;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi e mobili;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Articolo 04 – Le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. L'uso dell'impianto di videosorveglianza urbana rimane circoscritto e finalizzato a:
 - d) attuare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale
 - e) tutelare il patrimonio dell'Ente;

- f) controllare determinate aree, qualora ricorra l'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e di repressione, consentendo il pronto intervento degli operatori di Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine in supporto;
 - g) monitorare la circolazione stradale, ove ciò rappresenti uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, al fine di effettuare la rilevazione delle aree soggette a congestione da traffico veicolare ovvero di effettuare la rilevazione di dati anonimi utili per l'analisi dei flussi di traffico, nonché a rilevare le infrazioni al Codice della Strada;
 - h) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - i) vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e rifiuti in genere, ovvero per monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti, qualora non sia possibile o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali;
 - j) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di criminalità diffusa commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48. ;
 - k) assicurare le fonti di prova per indagini di Polizia per fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 81.
2. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine , previa intesa o su richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza o degli organi di Polizia di Stato, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.
3. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali demandate ai comuni dalle vigenti normative statali e regionali, dalle leggi statali e regionali sull'ordinamento della polizia municipale, dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy e trattamento dei dati particolari.

Articolo 05 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.
2. L'utilizzo di tali sistemi, debitamente omologati ove previsto dalla legge, sarà quindi lecito in quanto saranno raccolti solamente dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
3. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della Strada:
 - a) gli impianti elettronici di rilevamento circonscriveranno la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - b) le risultanze fotografiche o le riprese video potranno individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni. Sarà effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo;
 - c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate saranno utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
 - d) le immagini saranno conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
 - e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non saranno inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;
 - f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla

competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica sarà resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale. Al momento dell'accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

4. I conducenti dei veicoli e le persone che dovessero accedere o transitare in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevazione automatizzata delle violazioni saranno previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali.
5. L'eventuale rilevazione degli accessi dei veicoli alle zone a traffico limitato, sarà conforme a quanto previsto dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o privati.
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno, altresì, essere utilizzati per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica.
8. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri ed allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Articolo 06 – Abbandono e conferimento dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e/o mobili risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e/o di sostanze pericolose laddove non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza sarà lecito, laddove risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

Articolo 07 – Caratteristiche tecniche dell'impianto di videosorveglianza

1. L'impianto di videosorveglianza si compone di una rete di comunicazione dati/immagini basata su tecnologie miste e di telecamere dislocate in diversi punti del territorio comunale connesse al centro di gestione e di controllo posto in appositi locali del Comando di Polizia Locale. La modalità di trasmissione dei dati/immagini attualmente prevista avviene tramite ponte radio a microonde (wireless) e mediante fibra ottica, i cui segnali vengono raccolti dal centro di gestione e registrati in formato digitale sul disco fisso del server. Le immagini vengono visualizzate su monitors di una "pc workstation" del centro di controllo preposto al trattamento delle immagini.
2. L'individuazione di ulteriori siti di installazione di telecamere è disposta con deliberazione dalla Giunta Comunale.
3. Il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono accessibili da altri sistemi, archivi o banche dati.
4. Per le ulteriori specifiche tecniche del sistema si rimanda alle caratteristiche descritte nell'apposita documentazione tecnica che le ditte fornitrici sono obbligate a rilasciare e conservata agli atti del Comune unitamente all' "Atto di documentazione delle scelte effettuate" richiesto dal Garante, di cui al "Provvedimento generale della videosorveglianza" dell'8 aprile 2010.
5. L'impianto di videosorveglianza è suscettibile di implementazione per adeguarlo alle innovazioni tecnologiche, compresa la possibilità di visualizzare le immagini su mezzi mobili quali pc palmari, telefoni cellulari o computer installati a bordo di veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.
6. Sono altresì attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobile, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di oppure montate su veicoli di servizio (dash cam o similari) e utilizzabili per le finalità indicate nel precedente art.4, comma 1. La registrazione delle immagini di tale eventi può comportare la ripresa video dei lavoratori coinvolti. L'utilizzo di tali impianti sarà conforme all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Anche per tali strumenti si devono osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti.
7. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Cermenate è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana.
8. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi nella misura e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

9. Per questioni di economicità ed efficienza del sistema, i dati dei passaggi dei veicoli in transito nei varchi sul territorio possono essere condivisi con altre amministrazioni comunali contermini, previa stipula di apposito protocollo e/o convenzione riguardante anche più servizi o funzioni attinenti la Polizia Locale.

Articolo 08 – Utilizzo di particolari videocamere mobili indossate da operatori di Polizia locale – “Body CAM”

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati, gli agenti di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere, da indossare sulla divisa, per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria e altrui.
2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma 1, dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio, la qualifica e il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
3. Spetta al singolo agente decidere se attivare il dispositivo, ovvero su ordine del Comandante, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione.
4. L'agente deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione. A tal fine sulla telecamera dovrà essere collocato un adesivo riportante la riproduzione grafica di una telecamera, ovvero dovrà dare comunicazione a voce ai presenti, della registrazione in corso. In quest'ultimo caso tale avviso deve emergere nel contenuto delle immagini registrate.
5. Al termine del servizio gli agenti interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata al Comandante, il quale, se ritenuta rilevante ai fini penali e/o amministrativi, provvederà a riversare le immagini su supporto di memoria a disposizione delle Autorità competenti, conservato secondo le modalità indicate negli articoli successivi del presente Regolamento. Nel caso non vengano concretizzate le situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza, che hanno reso opportuna l'attivazione delle riprese video, le stesse saranno tempestivamente cancellate.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui all'art. 5 del RGPD s ed in particolare i dati

personali oggetto di trattamento devono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati o distrutti.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 09 – Notificazione

1. Il Comune di Cermenate, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante ai sensi e per gli effetti dell' art.33 del RGPD.

Articolo 10 – Responsabile ed incaricati del trattamento dei dati

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
2. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, è designato con atto del Sindaco. Nel documento di designazione devono essere analiticamente specificati i compiti affidati al Responsabile.
3. Il Responsabile deve conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso quanto attiene al profilo della sicurezza, delle prescrizioni eventualmente impartite dal Garante e delle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi, altresì, alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Il Responsabile, nell'ambito degli agenti del Comando di Polizia Locale, designa e nomina per iscritto un numero sufficiente di persone fisiche incaricate a compiere tutte o alcune operazioni di trattamento dei dati, di utilizzazione dell'impianto e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, di visione delle registrazioni.
6. L'atto di nomina degli Incaricati deve contenere i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, le modalità di custodia e conservazione delle password, cui gli stessi devono attenersi

scrupolosamente. Il Responsabile e gli incaricati saranno dotati di propria personale password di accesso al sistema.

7. Prima dell'utilizzo del sistema di videosorveglianza e di trattamento dei dati cui la videosorveglianza si riferisce, il Responsabile e gli incaricati, devono essere istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
8. Il Responsabile ovvero altro soggetto debitamente incaricato, custodisce le chiavi per l'accesso ai locali del centro di gestione, le chiavi dell'armadio contenente il server, le chiavi degli armadi contenenti i supporti magnetici sui quali sono riversate le registrazioni conservate nonché le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi.
9. Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso al centro di gestione nonché al centro di controllo per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento, a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo, esatto e, se necessario, aggiornati e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
 - d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso nel rispetto del periodo stabilito dall'art. 15, comma 1;
 - e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi di traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. L'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
3. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso, installate sul territorio comunale in corrispondenza dei siti identificati. Le telecamere consentono tecnicamente riprese video diurne e notturne in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale e possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico manuale o programmato.
4. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio di tratti somatici delle persone che non sono funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 4.
5. I segnali video delle unità di ripresa, le cui modalità di trasmissione sono indicate nel precedente art. 7, sono raccolti dal centro di gestione collocato presso il locale server del Comune. La raccolta dei predetti segnali deve avvenire in conformità all'art. 7 comma 3 attraverso registrazioni in formato digitale sul disco fisso del server. Analogo trattamento è previsto per eventuali suoni e/o dati ottenuti che si riferiscono alle immagini videoregistrate. Le immagini sono visualizzate su monitors del centro di controllo, collocato in un locale presso il Comando di Polizia Locale che consente la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate. E' ammessa la possibilità di visualizzare le immagini in tempo reale su mezzi mobili, quali pc palmari, telefoni cellulari o computer installati a bordo di veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale, obbligatoriamente protetti con password di accesso.
6. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento quando la sala del centro di controllo non è presidiata.
7. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nel successivo art. 15, comma 1. Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.
8. Per le altre modalità di ripresa si applicano le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili.

Articolo 12 – Uso delle telecamere – Obblighi degli operatori

1. Le unità di ripresa (telecamere) verranno installate in modo da rispettare le finalità istituzionali previste dal presente Regolamento, nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune, in conformità dei principi del Codice Privacy e di quanto stabilito nel "Provvedimento generale della videosorveglianza" dell'8 aprile 2010.

2. Le inquadrature dovranno essere tali da:
 - a) cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi;
 - b) contenere l'angolo visuale delle riprese in modo che incida per lo stretto necessario su proprietà private ed abitazioni;
 - c) evitare riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone;
 - d) mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione salvo le ipotesi di cui al successivo comma 3.
 3. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e/o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile, da verificarsi nell'immediatezza;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia o di protezione civile con personale sul posto.
 - d) Su richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui all'art.15 , e solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4.
 - e) ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio. L'Incaricato o il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti
- 3.bis In tali casi il Responsabile e/o l'Incaricato appositamente autorizzato potranno procedere agli ingrandimenti delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito e alla registrazione delle stesse immagini, ingrandite o non, su supporti magnetici allo scopo catalogati ed utilizzabili.
4. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Polizia Giudiziaria e L'Autorità giudiziaria.
 5. E' comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

6. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 13 – Modalità da adottare per i dati video – ripresi

1. I monitors del centro di controllo sono collocati in un locale presso il Comando di Polizia locale in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neppure occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli Incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso in cui le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli Incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate. Le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Responsabile ed agli Incaricati dello specifico trattamento di cui all'art. 10;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e agli organi di Polizia Giudiziaria;
 - c) alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Il sistema di accesso alle immagini dei monitor del centro di controllo dovrà essere fornito di "log" di accesso che sarà conservato per la durata di anni uno. Qualora il centro di controllo dell'impianto sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso al

sistema, sarà adottato un "registro degli accessi". Sul registro, composto da pagine numerate e firmate dal Responsabile, saranno annotate, a cura degli Incaricati, data, ora, motivazione dell'accesso al sistema, dati eventualmente assunti e quanto ritenuto opportuno annotare.

9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia. Essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

Articolo 14 – Modalità di informazione e consultazione dei dati

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del RGPD , la presenza degli impianti di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile, attraverso i mezzi ritenuti più idonei e, in particolare, con l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti la seguente dicitura minima *"Comune di Cermenate – area videosorvegliata - art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy UE 2016/679 - con riproduzione grafica di una telecamera stilizzata -"*, nonché in prossimità delle "aree sensibili" videosorvegliate, con "modelli informativi" che garantiscano a tutti una "buona evidenza" circa l'area videosorvegliata.
2. Dal momento dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, mediante avviso notificato nelle apposite bacheche, il Comune si obbliga a comunicare alle persone che, per diversi motivi, operano nelle strutture pubbliche soggette a ripresa, l'avvio del trattamento dei dati personali, le eventuali modifiche e/o le eventuali attività di cessazione.
3. Il Comune di Cermenate, attraverso una appropriata operazione divulgativa, informa la cittadinanza che il soggetto ripreso può esercitare i propri diritti, previsti dalla legge, rivolgendosi al Responsabile presso il Comune con le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente Regolamento.
4. Le immagini raccolte sono consultabili solo dal Responsabile e dal personale incaricato al trattamento dati.
5. Nel caso in cui gli organi di Autorità Giudiziaria e/o di Polizia Giudiziaria, nello svolgimento di loro indagini, abbiano la necessità di avere specifiche informazioni collegate all'attività sopradescritta, possono farne richiesta, scritta e motivata, indirizzandola al Responsabile.

Articolo 15 – Conservazione e custodia delle registrazioni

1. Le immagini videoregistrate potranno essere conservate per un periodo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione dell'evento. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta all'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.
2. Qualora pervenga una richiesta di copia delle registrazioni da parte della Autorità Giudiziaria o di Polizia, le sole registrazioni utili, limitate al fatto in esame, potranno essere riversate su un supporto magnetico mobile e consegnate alla autorità richiedente solamente in presenza di un provvedimento emanato dalla stessa che assume la responsabilità del trattamento delle registrazioni richieste e secondo quanto indicato dall'apposita procedura.

Sezione II Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 16 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto, come previsto dall'articolo 15 del RGPD, di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti che possono riguardarlo;
 - b) ottenere, a cura del Responsabile senza alcun ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con un intervallo di tempo non minore di 90 (novanta) giorni.

3. Le istanze degli interessati, indirizzate al Responsabile del trattamento devono essere presentate all'Ufficio Protocollo in carta semplice, anche mediante lettera raccomandata, fax, pec o negli altri modi previsti dalla legge.
4. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque sia legittimato.
5. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, può essere chiesto all'interessato un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, stabiliti con deliberazione della Giunta comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di diniego della istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante, secondo quanto disposto dal Codice Privacy, atte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla legge.

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati e limiti nella utilizzabilità dei dati personali

Articolo 17 – Sicurezza dei dati e accesso ai sistemi

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art.7, presso il locale Server del Comune, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione del centro di gestione.
2. Al locale Server possono accedere solo ed esclusivamente le persone autorizzate dal presente Regolamento, ciascuna per le funzioni assegnate. Nel locale Server è tenuto il "registro degli accessi" su cui saranno annotate, a cura di uno degli Incaricati, l'identità delle persone, gli orari di entrata ed uscita, lo scopo dell'accesso e dei dati eventualmente trattati, possono essere utilizzati altri sistemi automatici di rilevamento dell'accesso al locale, fra i quali anche una telecamera collegata all'impianto di videosorveglianza.
3. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli Incaricati di cui al precedente art.12. Ognuno di essi è dotato di un identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza. L'utilizzo di supporti di registrazione digitale impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 18 – Cessazione dei trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Cermanate deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato nei termini previsti dalla legge.

Articolo 19 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

1. L'utilizzabilità dei dati personali deve avvenire nel rispetto dell'art. 23 del RGPD.
2. In ogni caso le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 4 del presente Regolamento.
3. E' altresì vietato utilizzare le immagini, anche quelle accidentalmente assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, anche se temporanea, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Sezione IV Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 20 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cermanate a favore dei soggetti pubblici richiedenti è ammessa solo nei casi previsti dalla disposizioni di legge o di regolamento. In mancanza, la comunicazione è ammessa, nei modi e nei tempi previsti dal Codice Privacy, solo quando è necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 58, comma 2, del Codice Privacy, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 21 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal RGPD e al Codice Privacy .
2. In sede amministrativa, il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali come individuato dal precedente art. 10.

Articolo 22 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. Per i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali si applicano le disposizioni degli art.79 e seguenti del RGPD .
2. In particolare, chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82 del RGPD.

Il Titolare o il Responsabile del trattamento è esonerato dalle responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

3. Le azioni legali per l'ottenimento del risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle Autorità giurisdizionali competenti secondo la normativa vigente.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Provvedimenti attuativi

1. I provvedimenti attuativi del presente Regolamento, ed in particolare, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, sono deliberati dalla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 24 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal RGPD e dal Codice Privacy e successive modifiche ed integrazioni, dal Provvedimento generale del 28.11.2000 (Decalogo della

privacy), dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, nonché ad altra normativa vigente, nazionale e comunitaria, sia speciale sia generale.

Articolo 25 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 marzo 2020.
2. Il presente Regolamento ed eventuali successive integrazioni o modificazioni sono trasmesse al Garante.

